

ALLEGATO C
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (CAP. 2010) - 2025/2027

CAP.	Descrizione	stanziamento			a) accantonamento obbligatorio (ai sensi dell'art. 1, c. 822 L. 205/2017)			b) accantonamento effettivo					
		2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	% su stanz	2026	% su stanz	2027	% su stanz
					100%	100%	100%						
16	RECUPERO IMU	1.150.000,00	1.150.000,00	750.000,00	716.450,00	716.450,00	467.250,00	716.450,00	62,30%	716.450,00	62,30%	467.250,00	62,30%
*105	RECUPERO ACCERTAMENTI IRPEF CONVENZIONE CON AGENZIA DELLE ENTRATE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
160	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI RUOLI ANNI PREGRESSI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00	4,85%	2.425,00	4,85%	2.425,00	4,85%
**186	TASSA SUI RIFIUTI – TARI	2.550.000,00	2.580.000,00	2.580.000,00	153.000,00	154.800,00	154.800,00	153.000,00	6,00%	154.800,00	6,00%	154.800,00	6,00%
1790	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE IN MATERIA STRADALE	950.000,00	950.000,00	950.000,00	245.860,00	245.860,00	245.860,00	245.860,00	25,88%	245.860,00	25,88%	245.860,00	25,88%
	Totale	4.705.000,00	4.735.000,00	4.335.000,00	1.122.735,00	1.124.535,00	875.335,00	1.122.735,00	23,86%	1.124.535,00	23,75%	875.335,00	20,19%

a) Accantonamento obbligatorio: L'Ente si è avvalso dell'opzione cosiddetta del +1, facendo slittare indietro di un anno il quinquennio: 2017/2021. Nel calcolo, dal 2017, è stato considerato l'incasso competenza (anno x) + residuo (anno x+1) come da risposta ARCONET a faq n. 25 e faq n.26.

***Per il cap. 105 L'accantonamento obbligatorio** è stato determinato calcolando il 100% dello stanziato e non il completamento a 100 della quota media di riscossione. **L'accantonamento effettivo** è stato mantenuto uguale all'accantonamento obbligatorio

****CAP. 186 "TARI"** - La quota accantonata risulta essere circa il 6% dello stanziamento pari alla quota storica non riscossa dopo i solleciti per recupero crediti. **L'accantonamento obbligatorio** è stato determinato calcolando il 100% della percentuale della quota storica non riscossa. **L'accantonamento effettivo** è stato mantenuto uguale all'accantonamento obbligatorio.